



COMUNE DI CORCIANO

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE N. 15 del 13-03-2020

REGISTRO GENERALE Numero 27

ORIGINALE

Oggetto: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 - SOSPENSIONE ATTIVITA' ASSIMILABILI A PUBBLICI ESERCIZI.

IL SINDACO

PREMESSO che nel Paese è in atto la diffusione dell'epidemia infettiva denominata Coronavirus Covid-19 e che sono state emanate da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri le disposizioni normative, di seguito elencate, recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni del Decreto-Legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Co- vid-19;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Co- vid-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 59 del giorno 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- in ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante: *Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

EVIDENZIATO che l'Amministrazione Comunale ha attivato il Centro Operativo Comunale temporaneo per la gestione dell'emergenza epidemiologica;

CONSIDERATO il carattere diffusivo dell'epidemia e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati;

CONSIDERATA altresì la situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;

RITENUTO necessario ed urgente dover adottare ogni misura di natura precauzionale tesa a prevenire la potenziale trasmissione del virus COVID-19 nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che il DPCM 11 marzo 2020 all'art. 1 punto 2 stabilisce che "sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticceria), ad esclusione delle mense e del catering ...omissis..";

TENUTO CONTO che:

- le attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività, sono assimilabili alle attività di cui sopra, in quanto non si tratta di attività indispensabili per tutelare un diritto primario non altrimenti efficacemente tutelabile;
- peraltro tali attività potrebbero incentivare assembramenti di persone in particolare di giovani il cui controllo potrebbe non essere garantito dagli organi preposti, stante i numerosi impegni connessi all'emergenza del momento;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra, estendere le disposizioni di cui all'art. 1 punto 2 del DPCM 11 marzo 2020, alle attività sopraccitate consentendo alle stesse la possibilità di vendere al domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento e di trasporto per come dal più volte richiamato DPCM;

RITENUTA la necessità di adottare un provvedimento d'urgenza per le finalità sopra evidenziate;

VISTO l'art. 50, c. 5 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che legittima la competenza del Sindaco in materia;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

DATO ATTO che per le circostanze di necessità e di urgenza non è possibile dare luogo alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento e di informazione preventiva al Prefetto di Perugia;

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

ORDINA

per i motivi esplicitati in premessa:

- la sospensione delle attività artigianali di pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche, nonché la vendita di bevande connesse alle predette attività presenti su tutto il territorio comunale, consentendo la possibilità di effettuare la vendita con consegna al domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto come da citato DPCM.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data odierna con validità fino al 25.03.2020.

DISPONE

- che le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative;
- del presente provvedimento, immediatamente esecutivo, viene data adeguata pubblicità

COMUNE DI CORCIANO

mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune;

- di incaricare la Polizia Locale della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- di dare atto che – ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 7 e 8, L. n. 241/1990 – il responsabile del procedimento f.f. è la dott.ssa Francesca Cruciani, Responsabile dell'Area Cultura, Turismo e Sviluppo del Territorio f.f. e che presso il Servizio Commercio (tel. 075.5188246) si possono richiedere documenti e informazioni relativi alla presente ordinanza;
- di trasmettere la presente ordinanza a: Questura di Perugia, Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Perugia; Comando Stazione Carabinieri di Corciano; Polizia Locale del Comune di Corciano.

AVVERTE

- che le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 Codice Penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, ove la fattispecie non costituisca diversa e specifica ipotesi di reato;
- ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Corciano, li tredici marzo duemilaventi.

IL SINDACO

CRISTIAN BETTI

**Atto firmato digitalmente*